

## ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE DEL SETTORE DELL'EDILIZIA DELLA REGIONE UMBRIA

*così come previsto dall'art 42 del ccnl edilizia artigianato e pmi del 4 maggio 2022*

Oggi, 29 dicembre 2022, in Terni, presso la Cassa Edile di Terni, via Adriano Garofoli, 15

Tra

**CNA UMBRIA** rappresentata da Michele Carloni

**CNA COSTRUZIONI UMBRIA**, rappresentata da Emanuele Bertini

**CONFARTIGIANATO IMPRESE UMBRIA**, rappresentata da Mauro Franceschini

**ANAEP CONFARTIGIANATO UMBRIA**, rappresentata da Pierangelo Lanini

E

**FILLEA- CGIL UMBRIA** rappresentata da Elisabella Masciarri

**FILCA-CISL UMBRIA** rappresentata da Giuliano Bicchieraro

**FENEAL-UIL UMBRIA** rappresentata da Stefano Pajloni

### VISTO CHE:

- in data 4 Maggio 2022 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL del 30 gennaio 2020 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali ( d'ora in poi PMI ) dell'Edilizia e affini;
- in data 21 marzo 2012 tra Cna Umbria, Confartigiano Umbria, Ance Umbria, ARUCPL Umbria e Fillea Gcil Umbria, Filca Cisl Umbria e Feneal Umbria è stato sottoscritto un accordo quadro regionale per i contratti collettivi dell'Umbria;
- in data 16 aprile 2012 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo regionale di Lavoro, integrativo del CCNL del 16 dicembre 2010, per i dipendenti delle imprese artigiane, loro consorzi e delle piccole e medie imprese edili ed affini dell'Umbria;
- le OO.SS. territoriali dei lavoratori hanno fatto pervenire alle Organizzazioni datoriali la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo a livello Regionale;



## PREMESSA

Le parti sociali sono giunte alla stipula del presente contratto dopo una serie di confronti positivi e costruttivi, dando seguito alla volontà di una progressiva armonizzazione contrattuale e dell'intero sistema bilaterale, obiettivi previsti dagli accordi quadro regionali del 2012, ed una sostanziale omogeneizzazione delle prestazioni contrattuali, del sistema contributivo, della disciplina delle premialità per le imprese e delle prestazioni per gli operai tra la Provincia di Perugia e la Provincia di Terni. Le parti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si impegnano ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla legislazione vigente quali:

- La Contrattazione Collettiva di Lavoro Regionale;
- Il sistema bilaterale di settore che in Umbria è rappresentato da Cassa Edile di Perugia e Cassa Edile di Terni.

In particolare le parti ritengono che l'esperienza umbra dell'artigianato e della pmi in materia di bilateralità nell'edilizia merita una positiva valutazione e deve essere adeguatamente valorizzata e tenuta in considerazione rappresentando oltre il 60% delle imprese attualmente iscritte alle Casse Edili di Perugia e di Terni.

Le parti firmatarie riconoscono che il settore dell'artigianato e della pmi dell'edilizia rappresenta una delle realtà di maggiore rilevanza economica e sociale della realtà produttiva dell'Umbria.

Le parti sociali:

- Confermano che la contrattazione regionale si attua sulla base delle reciproche convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro;
- Ribadiscono che il modello contrattuale dell'artigianato è articolato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale di pari cogenza e sono regolati dal principio di inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro di riferimento;

Nel contesto delineato, le Parti considerano la contrattazione collettiva, esercitata nel rispetto delle regole condivise, un valore nelle relazioni sindacali, nel comune obiettivo di



consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale di pari coerenza.

Gli accordi di gestione degli ammortizzatori, i progetti formativi, gli interventi a sostegno del reddito ai lavoratori e lavoratrici, la prestazione di welfare integrativo costituiscono validi ed indispensabili strumenti che possono essere consolidati e trovare maggiore spazio ed efficacia anche nell'ambito della contrattazione di secondo livello regionale e, laddove le parti dovessero decidere di attivarla una contrattazione aziendale che preveda condizioni di miglior favore.

Tutto ciò premesso

### **VIENE STIPULATO**

il presente contratto Regionale integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro edilizia artigianato e pmi del 4 maggio 2022 per le imprese edili e affini della Regione Umbria e i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle pmi dell'edilizia.


#### **Le costruzioni nell'economia nazionale e in Umbria**

Il presente accordo si colloca in una situazione congiunturale estremamente complessa e incerta quanto agli scenari futuri.

Dopo un decennio di crisi profonda, durante il quale si sono perse 160.000 imprese di costruzioni (tremila solo in Umbria) e 600.000 posti di lavoro a livello nazionale, tra il 2018 ed il 2019 si sono intravisti alcuni primi concreti segnali di ripresa.

Lo testimoniavano, in particolare, i dati del comparto pubblico con un incremento del numero dei bandi di gara pubblicati nel 2019 ed il valore economico degli appalti, ma anche il numero degli occupati che tornava a salire, con un + 5,3% rispetto all'anno precedente, nonché, da ultimo, il mercato immobiliare residenziale che evidenziava segnali positivi, con un numero di abitazioni in aumento del 6,2% rispetto al 2018.

Si trattava, appunto, di timidi segnali positivi per le costruzioni, certamente non sufficienti per garantire lo sviluppo che serviva in quel momento per rialzarsi dalla crisi più



3

devastante che si fosse mai verificata dal secondo dopoguerra, ma che, comunque, avevano ingenerato un clima di ritrovata fiducia che lasciava ben sperare.

Lo scoppio della pandemia da Covid-19 e le forti limitazioni che ne sono derivate hanno causato un'ulteriore contrazione dell'attività economica e, ovviamente, hanno reso i presupposti per una ripresa del settore molto più difficoltosa e incerta.

La pandemia ha condizionato, sia il mercato immobiliare residenziale dove il numero di abitazioni compravendute nel 2020 ha avuto una flessione del -5%, sia il comparto delle opere pubbliche, nel quale i bandi di gara per lavori pubblicati nella regione hanno visto una contrazione del -22,3% rispetto all'anno precedente.

Dalla fine del 2020 abbiamo assistito in questo settore ad una vera e propria inversione di tendenza rispetto agli ultimi 13-14 anni. Le misure varate a livello nazionale, in primis il Superbonus ma anche gli altri incentivi fiscali, la ricostruzione post sisma, la rigenerazione urbana, la sostenibilità, l'innovazione e una nuova attenzione alla casa e alla qualità dell'abitare hanno creato nuove ed importanti opportunità per far ripartire il settore.


Il 2021 ha visto una dinamica positiva di tutti i principali indicatori settoriali, confermando una ripresa delle costruzioni già in atto, ma interrotta dalla pandemia, trainata prevalentemente dal comparto della riqualificazione abitativa il cui incremento ha superato il 20%.

A fine dello stesso anno il Superbonus e gli altri bonus fiscali consentivano il raggiungimento di risultati particolarmente positivi, confermando e consolidando il trend di accelerazione evidenziatosi già a partire dai mesi estivi.

In Italia a quel momento si registravano 95.718 cantieri legati a tale misura per 16,2mld di euro, mentre in Umbria gli interventi agevolati ammontavano a 1.586 per un importo complessivo di 278 milioni di euro.

Nel 2021 in Umbria il settore delle costruzioni ha svolto un ruolo trainante per la ripresa dell'economia dell'Italia e dell'Umbria, dando un contributo determinante all'aumento del pil regionale e sul fronte occupazionale.

I dati risultanti dall'indagine CNA Umbria-Cresme e del Centro Studi di Confartigianato evidenziano che il contributo che il settore delle costruzioni ha portato alla crescita economica dell'Umbria vale 3,5 Miliardi di Euro, di cui 2,3 relativi a interventi straordinari di manutenzione e recupero edilizio, 624 milioni legati a opere di manutenzione ordinaria e



4

524 Milioni riferiti a nuove costruzioni. Numeri che hanno fatto crescere gli investimenti nel settore del 23%, di cui ben l'85% rappresentato da interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente.

Anche in Umbria molto importante è stato il ruolo giocato dalle varie detrazioni fiscali previste sui lavori edili, che complessivamente hanno attivato investimenti pari a oltre 1,1 Miliardi di Euro. Di questi oltre 200 milioni legati al superbonus e quasi 900 Milioni ascrivibili ai cosiddetti bonus minori che hanno avuto un balzo del 173% rispetto al 2020 grazie alla possibilità di accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito. Ripartito nel 2021 anche il mercato delle compravendite immobiliari, con un aumento del 28% rispetto al 2019.

Un contributo importante al balzo del settore delle costruzioni registrato in Umbria nel 2021 è venuto anche da una significativa svolta sul fronte della ricostruzione post sisma, entrata in una fase cruciale nonostante un quadro normativo e procedurale rimasto ancora di difficile lettura e comprensione.


Dall'inizio della ricostruzione al 31 luglio scorso sono pervenute all'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 3.757 richieste per la concessione di contributo, di cui 2.883 per danno lieve e 874 relative a danni gravi al patrimonio edilizio abitativo e produttivo.

Ammontano a 2.402 le istanze accolte presso l'USR dei Comuni di Cascia, Norcia e Spoleto. Al 30 giugno scorso, inoltre, risultano 1.113 i cantieri conclusi, 1.072 dei quali per la riparazione dei danni lievi.

Per gli interventi pubblici, si registrano 290 opere attualmente finanziate in Umbria, per 441 milioni di euro; mentre restano da finanziare altri 367 progetti fra istituti scolastici, strade, edifici pubblici e altro, per oltre 463 milioni di euro.

I dati evidenziano pertanto che nel 2021 la ricostruzione post sisma ha subito una forte accelerazione, soprattutto legata ai danni lievi. Molto c'è ancora da fare per la ricostruzione pesante e soprattutto per quella pubblica.

La ripresa del 2021 si è protratta e consolidata a livello nazionale e regionale anche nei primi mesi del 2022. Le stime del Cresme ma anche i dati Enea evidenziano ancora una tendenza positiva soprattutto sul fronte della riqualificazione residenziale, ancora trainata dagli incentivi. Alla data del 31 ottobre 2022 il solo superbonus ha avviato oltre 55 Miliardi di investimenti in Italia e quasi un miliardo in Umbria.



5



Questa ripresa rischia, tuttavia, di essere bruscamente interrotta da una drammatica crisi di liquidità determinata in generale dal caro energia, dal caro materiali e, per quanto concerne specificatamente l'enorme partita del Superbonus e degli altri bonus fiscali, dal blocco delle cessioni dei crediti fiscali.

Già a partire dalla fine del 2020 è iniziato uno stravolgimento delle condizioni economiche del mercato determinato da un eccezionale aumento del costo dei materiali, primi tra tutti l'acciaio, il rame, i laterizi e il calcestruzzo.

Con l'inizio del conflitto russo-ucraino, la situazione si è ulteriormente aggravata, tanto che attualmente il costo e la reperibilità delle materie prime è totalmente fuori controllo.

Le misure di compensazione introdotte dal Governo per contrastare tali eventi sono risultate assolutamente insufficienti ed inadeguate nel 2021, mentre sicuramente più apprezzabili appaiono essere quelle del più recente "decreto Aiuti" sull'utilizzo dei prezzari aggiornati.

Nonostante le misure introdotte, le imprese – tranne pochissimi casi – non hanno ancora ricevuto il pagamento dei corrispettivi ad esse spettanti, con il concreto rischio che molti contratti in corso di esecuzione non possano essere portati a termine, e che i nuovi cantieri non possano essere nemmeno avviati.

Per ciò che concerne il Superbonus 110% e gli altri bonus fiscali, le norme che nei mesi scorsi sono state introdotte per limitare la cessione dei bonus fiscali anche per le iniziative in corso, non solo hanno creato grande disorientamento e confusione per i cittadini e le imprese ma hanno finito per bloccare tutte le operazioni, soffocando un mercato volto alla riqualificazione urbana che si era avviato alla ripresa anche grazie agli incentivi.

Con il decreto "Aiuti-bis" si è cercato di porre un rimedio a tale situazione ma, allo stato attuale, poco o niente sta accadendo sul fronte della riattivazione del mercato dei crediti. Anzi recentemente anche le Poste Italiane hanno annunciato di sospendere l'accettazione dei crediti.

Siamo quindi di fronte ad una situazione che purtroppo si sta protraendo da mesi e che è sempre più preoccupante per le imprese che, trovandosi impossibilitate a cedere i propri crediti, hanno i cassetti fiscali pieni e problemi sempre più importanti sul fronte della liquidità. Uno stato di cose inaccettabile che richiede provvedimenti urgenti da parte del Governo.



6

Resta, comunque, il grande interrogativo, legato al futuro dell'edilizia residenziale a fronte di bonus che, seppur con un "decalage", andranno probabilmente esaurendosi tra qualche anno, in assenza di politiche mirate in materia di rigenerazione urbana. La riduzione degli incentivi potrebbe quindi disegnare una brusca inversione del ciclo della ristrutturazione residenziale che rappresenta il principale mercato delle costruzioni in Umbria e in Italia.

In questo contesto riteniamo che si debba continuare a puntare fortemente sugli incentivi fiscali per le attività di efficientamento energetico e di recupero edilizio ma in un contesto normativo certo e stabile e soprattutto che siano concepiti in maniera strutturale ed in un'ottica di medio lungo periodo.

Anche sul fronte dei lavori pubblici, nonostante le forti potenzialità del PNRR e della ricostruzione post sisma, emergono preoccupazioni sulla capacità realizzativa sia da parte delle amministrazioni pubbliche in relazione ai tempi previsti di realizzazione, sia da parte delle imprese alle prese con aumenti incontrollati dei costi di costruzione.

Allo stesso modo preoccupante appare, in prospettiva, il ridimensionamento del 3,3% degli investimenti fissi lordi della Pubblica Amministrazione, confermato dalla nota di aggiornamento al DEF e dell'1% degli investimenti dei Comuni nel terzo trimestre del 2022.

Ci si avvia, quindi, nonostante una innegabile ripresa del settore negli ultimi due anni e le tante opportunità per il settore, ad un futuro di breve - medio periodo con forti criticità e minacce per la reale tenuta e il consolidamento del trend positivo del settore.

In questo scenario incerto le parti sociali sono consapevoli che lo sviluppo del settore delle costruzioni è legato anche a politiche industriali che siano in grado di intercettare nuovi bisogni e costruire nuove opportunità occupazionali.

Il programma Next generation Ue è uno straordinario volano di fiducia e potrebbe avere un impatto significativo sul territorio umbro ed in particolare nel settore delle costruzioni, visto che il 67% degli stanziamenti è rivolto proprio a questo settore.

In questa ottica di ripresa, ancorché segnata da un'instabilità legata agli scenari politici ed economici europei, le parti ritengono che il consolidamento della stessa ed una sua auspicata crescita si possano rafforzare anche in un'ottica di coesione sociale.

Sia l'edilizia infrastrutturale che quella legata al recupero, all'efficientamento energetico e sismico e alla riduzione delle barriere architettoniche, saranno fortemente interessate dal

A series of handwritten signatures in blue ink, including a large stylized 'F', a signature that appears to be 'R. L. L.', and several other illegible signatures.

programma PNRR Umbro, con presumibili importanti ricadute in termini di nuove imprese e di opportunità occupazionali.

Il tema della rigenerazione urbana delle città e dei territori, che coinvolge la riqualificazione delle strutture pubbliche, in particolare quelle sanitarie, ma anche gli spazi destinati alle abitazioni pubbliche, all'istruzione, al welfare e alla socialità sono altresì aspetti da considerare come strategici per favorire un modello di nuovo sviluppo.

Gli scenari che si prospettano, quindi, rappresentano una sfida per tutto il mondo del lavoro edile.

In questo contesto le imprese umbre, nell'ambito del sistema bilaterale, possono puntare ad obiettivi ambiziosi quali la riqualificazione e l'investimento in ricerca e innovazione, favorendo anche la creazione di nuove competenze nel settore operaio.

Il settore dopo anni di crisi oggi si trova di fronte ad una fase di espansione, per affrontare la quale sono necessari interventi complessi e coordinati che coinvolgano tutte le parti in causa, non ultime le istituzioni.

C'è la necessità, quindi, di inaugurare una rinnovata stagione di politiche industriali che siano in grado di intercettare i nuovi bisogni che stanno emergendo e su di essi costruire un diverso modello di impresa e nuove opportunità occupazionali.

In questo momento congiunturale, in cui è estremamente difficoltoso il reperimento della manodopera nel settore edile, è altresì necessario un ancor più stretto coordinamento tra enti bilaterali (cassa edile Pg e Tr, Cesf e Tesef,) parti sociali e istituzioni al fine di avviare mirati percorsi professionalizzanti per l'edilizia.

Il modello Umbro di ricostruzione post sisma 1997, preso ad esempio per efficienza nella spesa, qualità, livello di legalità e sicurezza grazie anche all'ideazione e messa in campo del DURC congruità, fortemente voluto dalle parti sociali, può rappresentare ancora un punto di riferimento essenziale.

Parimenti potrà costituire un supporto determinante il tavolo delle Costruzioni, istituito dalla Regione dell'Umbria, a patto che lo stesso – così come auspicano le parti sociali – venga riunito regolarmente e consultato sistematicamente ogni qualvolta si affrontino problematiche inerenti il settore delle costruzioni.

Il presente contratto integrativo vuole inoltre essere presidio di regolarità, legalità e sicurezza e a tal fine impegna le parti sociali a promuovere azioni in tal senso.





## Relazioni industriali

Il cambiamento dei processi produttivi, l'imponente innovazione tecnologica e digitale e le novità derivanti dall'introduzione di nuovi materiali, impongono un'approfondita riflessione sul cambio di paradigma industriale, tecnologico, produttivo e non ultimo anche culturale rispetto al quale il settore delle costruzioni, in tutte le sue componenti, non può ritenersi estraneo.

Le parti sociali hanno da sempre dimostrato sensibilità e attenzione a tutti i fenomeni che interessano il settore edile e si trovano oggi a condividere prospettive economiche e sociali che il contratto regionale dovrà portare ai lavoratori ma anche alle imprese avendo cura di salvaguardare nel tempo condizioni di stabilità anche occupazionali.

Nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità le parti sociali convengono sulla necessità di assumere iniziative per favorire lo sviluppo del settore al fine di garantire la massima occupazione in un contesto di miglioramento dell'attività produttiva, della qualità del lavoro in edilizia e del rispetto delle regole.

Le stesse parti ritengono necessario operare attraverso corrette relazioni sindacali per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro e alle iniziative volte a contrastare le forme di concorrenza sleale per le imprese.

L'edilizia non può e non deve rappresentare la scelta residuale del mondo del lavoro né per i lavoratori né per coloro che decideranno di fare impresa.

Si conviene a questo fine sull'esigenza di sensibilizzare la pubblica amministrazione per l'adozione di provvedimenti intesi a diffondere la cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto dei diritti dei lavoratori e delle imprese.

Si condivide conseguentemente la necessità di agire costantemente contro i diffusi fenomeni dell'illegalità e di sleale concorrenza, di contrastare con ogni forma legittima l'utilizzo del lavoro irregolare, ritenendo indispensabile l'applicazione alla manodopera impiegata del contratto collettivo nazionale dell'edilizia.

Le parti ritengono che la contrattazione integrativa costituisca un fondamentale strumento per definire politiche di valorizzazione di tutti i soggetti operanti nel settore, per individuare processi inclusivi di stabilizzazione e di protezione sociale della manodopera coinvolta da varie forme di precariato.



9

A tal fine le parti ritengono utile e strategico impegnarsi nella costituzione di un comitato tecnico – scientifico a livello regionale.

Tale comitato sarà composto e coordinato dalle parti sociali di entrambe le province e integrato da personalità di riconosciuta esperienza professionale e formativa nel settore delle costruzioni, a cui il tavolo regionale delle parti sociali potrà commissionare l'elaborazione di studi e proposte.

Il comitato avrà solo funzione consultiva e propositiva, e la sua attività sarà disciplinata da apposito regolamento da approvare entro 90 gg dalla stipula del presente contratto.

### **Enti bilaterali**


In questo quadro gli enti bilaterali assumono una rilevanza strategica, sia per le funzioni contrattuali loro attribuite, ma anche per i compiti di pubblico servizio che la legge gli affida in modo progressivamente più ampio.

Per tali motivi le parti, con la sottoscrizione del presente contratto integrativo regionale del CCNL, intendono valorizzare il sistema bilaterale strutturato in un'ottica inclusiva composto dalla Cassa Edile di Perugia e di Terni e dal CESF e TESEF, riconoscendone il ruolo centrale ed esclusivo per il raggiungimento degli obiettivi posti dal sistema delle relazioni industriali e si impegnano a non intraprendere attività ed iniziative che ne possano compromettere o limitare le funzioni, quali la creazione di nuovi Enti Bilaterali o di Sportelli degli stessi nel territorio della Regione Umbria.

Le parti concordano inoltre di proseguire nell'azione di razionalizzazione, semplificazione e di contenimento dei costi di gestione degli Enti Bilaterali, anche ricercando forme di integrazione volte all'efficientamento dei servizi e delle prestazioni.

Le parti si impegnano, attraverso gli Enti Bilaterali, alla diffusione di buone prassi al fine di accrescere la cultura della sicurezza, la prevenzione di fenomeni antinfortunistici e delle malattie professionali.

Particolarmente importante sarà la possibilità di disporre delle risorse del "fondo territoriale per la qualificazione del settore formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori" previsto dal CCNL del 4 maggio 2022 e istituito presso le casse Edili di Perugia e di Terni che verrà alimentato con aliquota contributiva pari allo 0,20%.



10

Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono nonché alla premialità per le imprese che denuncino in cassa edile operai inquadrati al primo livello in forza da oltre 18 mesi pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico.

Le parti, inoltre, consapevoli che il settore edile è tra quelli più colpiti dalla carenza di personale, si impegnano a intraprendere le migliori pratiche tese all'inserimento nel settore di nuove risorse umane con l'impegno reciproco di raggiungere risultati misurabili.

## **PARTE NORMATIVA**

### **Gestione sindacale**

#### **Competenza del livello confederale regionale**

Il presente contratto regionale regola le normative demandate dal CCNL al secondo livello e tutte le materie non di esclusiva competenza del livello nazionale. **Esso decorrerà negli effetti dalla data di sottoscrizione e avrà validità sino al 31 dicembre 2024.**

#### **Ambiti di intervento**

Le parti riconoscono che la contrattazione territoriale, integrando le previsioni del contratto collettivo nazionale, è strumento idoneo a rispondere alle istanze peculiari delle imprese artigiane e Pmi del territorio regionale. Gli ambiti di intervento dello stesso sono:

- Determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- Determinazione dell'elemento variabile della retribuzione E.V.R;
- Individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
- Determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e relative indennità sostitutive;
- Determinazione di indennità per lavori in galleria;
- RLST;
- Determinazione di un'indennità per i lavoratori soggetti a reperibilità;
- Determinazione di un'indennità per i lavoratori comandati alla guida di pulmini dell'azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;
- Determinazione di eventuali e diversi coefficienti relativi alla carenza della malattia;

84       11

- APE
- Vestiario
- Definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.

## RLST

Il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto che rappresenta direttamente i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Nell'ambito del progetto generale della sicurezza sul lavoro, è obiettivo prioritario del rappresentante dei lavoratori verificare la corretta applicazione della normativa e l'effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, come stabilito dall'art. 50 del D. L.vo 81/08.

Il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza opera con riferimento alle imprese edili nelle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Resta inteso che qualora non si proceda all'elezione diretta del RLS le funzioni sono esercitate dal RLST a prescindere dal numero dei dipendenti in forza alle imprese.

Il RLST esercita le attribuzioni previste dal CCNL e dall'art. 50 del D.L.vo 81/08 con le garanzie e le facoltà ivi previste.

Ai sensi dello stesso articolo e di quanto previsto dal CCNL, il RLST non può svolgere attività sindacale, quindi, non può compiere attività di proselitismo e di propaganda, così come non può promuovere assemblee o proporre rivendicazioni, ferma restando la partecipazione, su richiesta dei lavoratori, alle assemblee riguardanti argomenti strettamente inerenti la salute, la sicurezza e l'ambiente di lavoro.

Agli oneri per la realizzazione del presente accordo si provvede mediante un sistema di contribuzione aggiuntiva, a carico delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Perugia o di Terni con un'aliquota pari allo 0,20% ( Cassa Edile Perugia ) e 0,10% ( Cassa Edile di Terni ) della retribuzione imponibile per le Casse edili.

Sono esonerate dal versamento del contributo aggiuntivo di cui sopra le imprese nelle quali i lavoratori dipendenti abbiano proceduto all'elezione diretta del RLS, secondo le modalità previste dall'art. 47 del D.L.vo 81/08.

Laddove l'elezione avvenga successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, la data dell'elezione del RLS aziendale deve essere preventivamente concordata con le



OO.SS. dei lavoratori firmatari dello stesso, che avranno 20 giorni per organizzarla, altrimenti si prenderà a riferimento la proposta dell'azienda.

Per tutti i RLS eletti sia precedentemente che successivamente al presente accordo, al fine di ottenere l'esonero dal versamento del contributo, le imprese dovranno comunicare al CESF di Perugia o al TESEF di Terni e alla commissione dei RLST il nominativo del RLS, trasmettendo contestualmente copia del verbale di elezione e copia dell'attestato di formazione dello stesso.

Il CESF o il TESEF provvederà a comunicare formalmente alla Cassa Edile la regolarità della documentazione e il diritto all'esonero dal pagamento del contributo aggiuntivo a partire dal mese successivo a quello della suddetta comunicazione di nomina.

Per le imprese che non comunicheranno la nomina del RLS gli Enti bilaterali procederanno alla nomina di ufficio del RLST dandone tempestivamente notizia alle stesse imprese e alle Organizzazioni Sindacali.

La nomina del RSLT non sarà necessaria nel caso in cui l'impresa attesti già l'avvenuta nomina di un RLST da parte del CESF di Perugia per le Imprese di Perugia – dal TESEF di Terni per le imprese di Terni .

Gli importi dovuti dalle imprese ai sensi del sesto capoverso del presente paragrafo sono riscossi tramite la Cassa Edile mediante MUT e conferiti nel fondo RLST della provincia di Perugia o di Terni costituito presso la Cassa stessa.

Il fondo verrà messo a disposizione della commissione RLST (formata da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro) che ne definisce con apposito regolamento le modalità di gestione.

Il soggetto nominato RLST deve avere un'effettiva esperienza nel settore edile e/o in materia di sicurezza di almeno 24 mesi.

Il RLST viene designato dalle organizzazioni sindacali territoriali e la nomina è ratificata in apposite assemblee zonali.

Dello svolgimento delle assemblee, nonché degli esiti delle stesse, viene redatto apposito verbale. Copia del verbale di assemblea deve essere trasmessa, a cura delle organizzazioni sindacali alle associazioni datoriali firmataria del presente accordo.



13



La durata dell'incarico è triennale e ogni nuovo incarico deve essere conferito sulla base dei requisiti e secondo le modalità previste dalla presente disposizione.

Il RLST decade dall'incarico per qualsiasi violazione del presente accordo.

In particolare, decade dall'incarico qualora faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione o in violazione del segreto industriale di notizie o di documenti che abbia ricevuto nello svolgimento del proprio incarico, ovvero abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri. Inoltre, il RLST decade dall'incarico qualora venga rinviato a giudizio durante il triennio di nomina per motivi connessi all'incarico stesso.

Prima dell'inizio della propria attività il RLST deve ricevere la formazione obbligatoria prevista dall'art.48, comma 7, del D. L.vo 81/08 e dal CCNL per un minimo di numero 120 ore. Successivamente il RLST deve ricevere un aggiornamento della formazione di almeno 8 ore annue.

La formazione nei limiti sopra indicati è impartita dal CESF di Perugia o dal TESEF di Terni.

Lo svolgimento dell'attività del RSLT è disciplinato dal presente accordo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle associazioni firmataria e dai rispettivi allegati, nonché dalla legislazione e dai regolamenti territoriali.

Il RLST deve segnalare preventivamente all'impresa interessata le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro. Il diritto all'accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge e dal regolamento territoriale per l'attività dei RLST.

Tutti i RLST devono essere muniti di tesserino di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso ai cantieri e devono essere altresì dotati di tutti i mezzi personali di protezione previsti dalla legge.

Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto su apposito modulo in duplice copia, conforme quello previsto dal CCNL del 18 luglio 2018, una delle quali viene contestualmente consegnata alle imprese.

Al fine di raccordare l'attività dei RLST con quelle dei tecnici del CESF di Perugia - TESEF di Terni-è prevista una riunione mensile tra i RLST e i rappresentanti del CESF di Perugia - TESEF di Terni.



Degli esiti dell'esercizio delle funzioni dei RLST viene redatta una relazione trimestrale da inoltrarsi al CESF di Perugia o al TESEF di Terni contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate. Per lo svolgimento delle funzioni i RLST possono usufruire di un locale presso le sedi degli enti.

Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti nonché eventuali irregolarità riscontrate in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro che non siano componibili tra le parti stesse sono verbalizzate e, prima di qualsiasi ulteriore azione, devono essere sottoposte (al Consiglio di Amministrazione TESEF di Terni o al Comitato di gestione del CESF di Perugia) in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie che deve esprimere il proprio parere di norma entro tre giorni ovvero entro 10 giorni nei casi particolarmente complessi.

Le parti convengono sulla necessità di verificare , entro un anno dalla stipula del presente contratto, lo stato di attuazione del regolamento attualmente vigente a livello territoriale in merito alla disciplina di tale figura, anche alla luce delle previsioni del presente accordo, e di rafforzare l'attività della Commissione appositamente istituita per la regolamentazione e il monitoraggio dell'attività del RLST, anche al fine di valutare l'opportunità di allineare le contribuzioni tra le due province.

### Vestiario

Tutti i lavoratori impiegati nei cantieri edili sono dotati, oltre che di scarpe antinfortunistiche e dei DPI specifici previsti dal D.L.vo 81/2008 per le mansioni cui sono addetti, di adeguato vestiario di lavoro, intendendosi per tale la dotazione annuale standard – fatti salvi i contratti di fornitura in essere – come specificatamente dettagliata nella tabella di seguito riportata:

FORNITURA TRIENNALE			
<b>KIT STRADALI</b>			
GILET MULTITASCHE H.V.			
PANATOLONE ESTIVO H.V.			
PILE INVERNALE HV			
PANTALONE INVERNALE H.V.			
GIACCONE INVERNALE 3° anno			
<b>KIT EDILE BASE</b>			
JEANS			

T-SHIRT GRIGIA			
PANTALONE CANVAS GRIGIO			
PILE GRIGIO			
GIACCONO INVERNALE 3° anno			
<b>KIT IMBIANCHINO</b>			
PANTALONE BIANCO			
T-SHIRT BIANCA			
PANTALONE BIANCO			
PILE BLU			
GIACCONO INVERNALE 3° anno			

Gli oneri per l'acquisto degli indumenti da lavoro fanno capo alla Cassa Edile di Perugia o di Terni, che provvede direttamente mediante una prestazione particolare agli operai iscritti ed in possesso dei requisiti previsti dal regolamento assistenze, attraverso una contribuzione aggiuntiva, a carico delle imprese iscritte, o, comunque, tenute ad iscriversi alla stessa Cassa Edile, che non abbiano provveduto alla consegna del vestiario in questione.

Le stesse, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, devono contribuire con un'aliquota pari allo 0,15% da applicare sugli elementi della retribuzione utili per il calcolo delle aliquote contributive da versare alla Cassa Edile di Perugia o di Terni.

Gli importi versati dalle imprese, ai sensi della presente disposizione, sono riscossi tramite la Cassa Edile mediante MUT e conferiti in apposito Fondo costituito presso la stessa Cassa, le cui entrate e uscite risulteranno come partite di una gestione separata.

Tale fondo, oltre che del contributo di cui al presente paragrafo, potrà usufruire delle risorse residue del fondo costituito con il precedente contratto integrativo con dotazione iniziale pari a 120.000 € (solo per Perugia).

Sono esonerate dal versamento del contributo di cui sopra le imprese che abbiano consegnato ai lavoratori dipendenti gli indumenti da lavoro come verificato dai rappresentanti dei lavoratori e certificato tramite apposito accordo sindacale (vedi modello allegato).

Il suddetto accordo dovrà essere trasmesso alla Cassa Edile di Perugia o di Terni entro il 15 novembre di ogni anno. A partire dal mese successivo a quello in cui l'impresa trasmette l'accordo, l'aliquota dello 0,15% verrà sospesa per un periodo di 12 mesi.

Successivamente il contributo verrà ripristinato fino alla consegna di un nuovo accordo che dovrà comunque avvenire sempre entro il 15 novembre di ogni anno.

Per il primo anno di applicazione del presente contratto, al fine dell'esonero del contributo, il suddetto accordo dovrà essere trasmesso alla Cassa Edile di Perugia o di Terni entro 30 giorni dalla stipula dello stesso integrativo.

Qualora l'aliquota dello 0,15% dovesse risultare insufficiente per l'erogazione della prestazione, le eventuali eccedenze verranno assicurate attingendo alle riserve della Cassa Edile. (solo TERNI).

## **APE**

Con riferimento a quanto previsto all'allegato 7 del CCNL 3 marzo 2022 e al successivo accordo del 22 settembre 2022, il contributo dovuto dalle imprese edili a copertura degli oneri relativi all'APE viene determinato nella misura del 3,95% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 23 del CCNL, tenuto conto del contributo minimo fissato dal medesimo accordo del 22 settembre 2022.

## **Protocollo Formativo Regionale**

Le parti sottoscriventi il presente accordo prevedono la definizione del Catalogo Formativo Regionale (CFR), rivolto ai fabbisogni formativi delle imprese dell'artigianato e della pmi ed è aggiornato, con particolare attenzione al green building, rischio sismico, bioedilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione, ecc.

Per l'espletamento delle attività di formazione si ritiene utile avviare collaborazioni e sinergie, anche attraverso percorsi di accreditamento da parte di TESEF o CESF, con le società di servizi di emanazione delle parti sottoscriventi tale accordo.



17

## **Reti di impresa**

Le parti firmatarie riconoscendo le reti di impresa come fenomeno economico, ritenendo la forma di aggregazione rilevante in determinati e specifici ambiti, promuovono tale istituto, assistendo le imprese nel percorso di valutazione e di implementazione dello stesso, in una ottica di tutela piena dei lavoratori delle imprese coinvolte.

Lo strumento è idoneo all'incremento di competitività delle imprese e di condivisione di percorsi di crescita, trainanti anche per l'incremento dell'occupazione.

## **PARTE ECONOMICA**

### **MENSA**

Le parti confermano integralmente la regolamentazione e le modalità di computo e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa precedentemente pattuita e tutt'ora in atto nella Provincia di Perugia e di Terni.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'attuale valore dell'indennità di mensa, attualmente fissato per gli operai in €. 5,29 giornaliera e €. 0,66 orarie, viene elevato a €. 5,60 giornaliera e a €. 0,70 orarie sulle ore effettivamente lavorate.

Per il personale con qualifica di impiegato la suddetta indennità, fissata attualmente in €. 5,29 giornaliera, viene elevata a €.6,00 giornaliera.

Resta inteso che sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti in atto presso le aziende per lo stesso titolo, fatte salve le condizioni di miglior favore.

In alternativa, previo accordo aziendale con RSU o OO.SS. la suddetta indennità, per gli importi come sopra aggiornati, potrà essere corrisposta attraverso l'attribuzione di un ticket elettronico.

### **Elemento variabile della retribuzione - EVR**

L' Elemento Variabile della retribuzione, E.v.r., previsto dagli artt. 15 e 50 del CCNL Artigianato, è determinato dalle Organizzazioni territoriali come premio variabile di risultato in base all'art. 42 del CCNL e viene confermato nell'importo del 4% dei minimi in vigore.



18



L'E.v.r. viene corrisposto in presenza di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e non incide sugli istituti retributivi contrattuali, compreso il t.f.r..

Ai fini della corresponsione saranno utilizzati 5 ( cinque ) parametri di cui 3 definiti per tutto il territorio nazionale e 2 definiti e valutati a livello territoriale.

*Parametri di misurazione a livello nazionale*

1. Numero lavoratori iscritti alle Casse Edili di Perugia e Terni
2. Monte salari denunciato alle Casse Edili di Perugia e Terni
3. Ore dichiarate alle Casse Edili di Perugia e Terni

*Parametri di misurazione a livello territoriale*

4. Ore di formazione pro capite complessive
5. Massa salari su ore dichiarate alle Casse Edili di Perugia e Terni

Le parti, per ogni anno di vigenza del presente accordo, entro il mese di Dicembre a valere per l'anno successivo, si incontreranno per determinare la misura EVR mediante una verifica effettuata sui suddetti cinque parametri e relativi pesi ponderali.

Le parti firmatarie provvederanno al raffronto dei parametri su base triennale effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, pertanto, ogni triennio preso a riferimento slitta di anno in anno. In linea di principio, ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati. Lo schema è il seguente:


**Erogazione dal 1 gennaio**

**Verifica effettuata comparando i trienni**

**Al 31 dicembre di ogni anno**

**2023**

**Triennio 2020-2022**



Triennio 2019-2021

**2024**

Triennio 2021-2023

Triennio 2020-2022

Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri positivo, l'EVR riconosciuto ai lavoratori sarà pari al 20%; nell'ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri positivi, l'EVR riconosciuto sarà pari al 30%; nel caso di tre indicatori positivi l'EVR sarà riconosciuto nella misura del 60%; nell'ipotesi in cui quattro parametri risultassero positivi l'EVR sarà riconosciuto nella misura dell'80%; nel caso di totalità degli indicatori positivi l'EVR sarà riconosciuto nell'interezza.

1	Parametro positivo	20%	EVR
2	Parametri positivi	30%	EVR
3	Parametri positivi	60%	EVR
4	Parametri positivi	80%	EVR
5	Parametri positivi	100%	EVR

Dall'esito della verifica delle parti sociali, per il tramite delle Casse Edili, provvederanno a dare informativa alle imprese, con apposita tabella riepilogativa dei valore dell'EVR per l'anno di riferimento, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale.

Le parti concordano che L'EVR, in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività e competitività stabiliti dal presente accordo presenta i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di tassazione agevolata ( imposta sostitutiva ).

#### *Livello aziendale*

Determinata la percentuale a livello regionale, a livello aziendale ogni ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri:

 20

1. Ore lavorate denunciate in Cassa Edile così come risultante dalle denunce trasmesse mensilmente; per gli impiegati rileveranno le ore lavorate rappresentante nel LUL.
2. Volume d'affari iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Il monitoraggio degli indicatori dovrà aver luogo considerando l'impresa nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

#### Verifica dei parametri rispetto al periodo precedente

Un'impresa che non sia di recente costituzione confronta i parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento secondo le medesime modalità temporali per il calcolo territoriale.

#### Procedura per imprese di recente costituzione

In assenza di parametri di raffronto, le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura prevista dalla contrattazione territoriale vigente e cioè nella misura del 4%, senza disporre, quindi, misurazioni. È evidente che, in tal caso, l'EVR non sarà mai detassabile.

Negli anni successivi al primo, ai fini della procedura aziendale in commento e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato prima anno su anno e poi, successivamente, biennio su biennio e comporterà i riflessi, anche in termini di applicazione della detassazione, sotto riportati.

#### Risultati delle misurazioni aziendali

A seguito delle misurazioni svolte a livello aziendale possono verificarsi tre differenti situazioni, con i conseguenti effetti:

- a) gli indicatori misurati sono risultati pari o positivi rispetto al triennio precedente: l'azienda provvederà a erogare l'EVR nella misura stabilita a livello regionale; in caso di risultato incrementale (ossia in caso di risultato non pari ma esclusivamente positivo), l'importo potrà essere detassato;
- b) gli entrambi gli indicatori sono misurati risultati negativi: l'azienda non erogherà l'EVR;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in blue ink and several smaller ones in black ink.

c) solo uno dei parametri risulta, nel confronto triennale, negativo, l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 50% dell'importo determinato dal livello territoriale. L'importo da liquidare potrà essere detassato se le misurazioni disposte all'altro indicatore hanno rilevato un risultato positivo.

Nei casi b) e c), l'impresa attiverà la seguente procedura:

- 1) l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa edile competente territorialmente dandone comunicazione alla RSA/RSU ove costituite;
- 2) la suddetta associazione informerà con sollecitudine le organizzazioni sindacali territoriali e se richiesto attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale Iva dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

#### Premio di risultato (Art. 1 c. 182-191 l. 208/2015 e SMI)

Le parti sottoscrivono in data odierna l'allegato 1 al presente accordo regionale al fine di definire le procedure per l'applicazione di eventuali premi di risultato aziendali.

Le imprese che intendono adottare il Premio di Risultato aziendale, sono comunque tenute a riconoscere l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.).

L'EVR sarà erogato a quote mensili per gli impiegati e a quote orarie per gli operai a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.

Le parti, in previsione della definizione del prossimo contratto integrativo regionale, convengono sulla costituzione di una commissione bilaterale per la modifica degli attuali indicatori territoriali e per la ridiscussione delle incidenze ponderali di tutti gli indicatori.

#### **UNA TANTUM**

Le parti convengono sulla corresponsione della somma di 180,00 € a titolo di una tantum ai lavoratori in forza dal 1° gennaio 2022, che nel corso dello stesso anno non abbiano percepito somme a titolo di EVR, in proporzione ai mesi lavorati, intendendosi come tali quelli con una prestazione superiore ai 15 giorni.



22

Detta una tantum non dovrà essere erogata dalle imprese che nel corso dell'anno 2022 abbiano già provveduto a corrispondere ai propri dipendenti l'EVR, nonché da quelle i cui parametri aziendali utili al calcolo dell'EVR riferiti al raffronto del triennio 2019 - 2020 - 2021 con il triennio 2018 -2019 - 2020 risultassero negativi.

L'importo come definito al primo capoverso verrà erogato, per i lavoratori in forza, a partire da gennaio 2023 in rate mensili di 15,00 € e sarà aggiunto all'EVR spettante al lavoratore nel mese di riferimento considerandosi ad incremento del valore dello stesso EVR dovuto per l'anno 2023, per gli operai in quote orarie relativamente alle ore lavorate nel mese e per gli impiegati in quote mensili.

Per i lavoratori che a qualsiasi titolo abbiano interrotto il rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2022, l'una tantum, in relazione ai mesi lavorati, verrà accantonata presso la Cassa edile di competenza che provvederà – previa richiesta alle imprese interessate – alla erogazione agli aventi diritto, sulla base di apposita regolamentazione da concordare tra le parti sociali entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto.


## TRASFERITA

In relazione a quanto previsto dall'art. 42 del CCNL del 5 Maggio 2022, dall'entrata in vigore del presente accordo, all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato in luogo distante oltre 2 km. dai confini territoriali del comune dove ha sede il cantiere per il quale l'operaio stesso è stato assunto verrà corrisposta una diaria del 10%.

Nel caso in cui l'operaio sia comandato a prestare la propria opera in trasferta in un cantiere distante oltre i 50 km. dai confini territoriali come sopra definiti verrà corrisposta una diaria del 12%.

Trova applicazione quanto previsto dalla contrattazione nazionale per quanto attiene l'istituto della trasferta regionale, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa emanata dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 Centro Italia. Per ogni altra norma concernente l'istituto di cui trattasi si fa espresso invio al CCNL artigianato e pmi.

Nel caso di lavoratori adibiti al trasporto sul cantiere di loro colleghi di lavoro con mezzi dell'azienda le ore di viaggio, arrotondate alla mezz'ora o all'ora superiore, così impegnate saranno compensate con una "indennità viaggio" pari all'intera retribuzione.





## **MALATTIA**

La prestazione a carico della Cassa Edile in occasione della malattia del lavoratore, prevista dal contratto integrativo del 16/04/2012, verrà riconosciuta per le malattie di durata superiore a 4gg e fino a 12gg.

Resta inteso che il numero degli eventi indennizzati rimane confermato in due in un anno finanziario (01 ottobre – 30 settembre) e fino ad un tetto massimo, nello stesso anno finanziario, a carico della Cassa Edile di euro (30.000 Terni) (120.000 Perugia).

L'erogazione di tale assistenza avverrà tramite richiesta dell'azienda da presentarsi alla Cassa Edile tramite MUT entro 60 giorni dall'evento malattia e successivo rimborso mediante bonifico bancario.

Il diritto alla prestazione assistenziale è sottoposto al possesso dei requisiti per la generalità delle prestazioni.

Le parti, ai fini di valutare eventuali correttivi, si impegnano a costituire, in corrispondenza della scadenza dell'esercizio finanziario 2022/23, una Commissione deputata ad effettuare verifiche sull'andamento economico della prestazione e sui suoi possibili effetti sul fenomeno dell'assenteismo, nell'ottica di un possibile superamento della carenza malattia.

## **INDENNITA' LAVORI IN GALLERIA**

Al personale addetto alla costruzione di gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km (1.000 m), verrà corrisposta, per tutte le ore effettivamente prestate oltre tale distanza e in aggiunta alle indennità previste dalla contrattazione nazionale, un'ulteriore indennità del 20%.

## **INDENNITA' LAVORI ALTA MONTAGNA**

L'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 1000 m. sul livello del mare, è fissata nel 5% da calcolarsi sulla paga base di fatto, sull'indennità di contingenza, sull'elemento economico territoriale e sull'indennità di settore.

## **REPERIBILITA'**

Per reperibilità si intende la richiesta con la quale l'azienda, per iscritto, chiede al dipendente di voler essere a disposizione dell'azienda fuori dal suo normale orario di lavoro per poter tornare tempestivamente allo stesso, fatto salvo quanto previsto dal D.Lvo 66/2003.



24

Qualora siano istituiti turni di reperibilità, ai lavoratori cui sarà richiesta, è riconosciuta un'indennità determinata come segue:

- ai lavoratori soggetti a reperibilità è riconosciuta la somma settimanale di €. 40,00 lordi per ogni settimana intera di reperibilità (da lunedì a domenica);
- in caso di reperibilità occasionale e non organizzata settimanalmente, sarà riconosciuta una indennità giornaliera fissata in €. 6,00 lordi, dal lunedì al sabato, ed €.8,00 lordi per giornata festiva;

Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segue alcuna chiamata. Salvo giustificato impedimento, da comunicare all'azienda con anticipo rispetto alla reperibilità richiesta, il lavoratore comandato è tenuto alla reperibilità e pertanto a essere rintracciabile attraverso il metodo individuato con l'impresa e a prendere servizio entro 45 minuti dalla chiamata. Tale indennità non rileva ai fini del TFR.

In caso di chiamata o intervento sul luogo di lavoro al lavoratore verranno rimborsate le spese di spostamento casa lavoro e verrà corrisposta la retribuzione prevista dal CCNL per le ore prestate.

### **DECORRENZA E DURATA**


Il presente contratto integrativo regionale, valido per tutto il territorio della Regione Umbria, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente accordo integrativo regionale valgono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti edili e affini dell'artigianato del 4 Maggio 2022 nonché le norme contenute nei precedenti accordi contrattuali regionali non espressamente modificate.

Con accordo separato da sottoscrivere entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto verranno definite modalità e criteri per l'erogazione delle prestazioni agli operai e della premialità alle imprese. Nelle more di tale definizione continueranno a trovare applicazione le disposizioni dell'ultimo regolamento assistenze e premialità.

### **Norma finale**

Per quanto non modificato nel presente testo, rimangono in vigore le disposizioni contrattuali in essere in quanto compatibili.



25

Letto, confermato e sottoscritto


**CNA UMBRIA**



**CNA COSTRUZIONI UMBRIA**



**CONFARTIGIANATO IMPRESE UMBRIA**



**ANAEPA CONFARTIGIANATO UMBRIA**



**FILLEA- CGIL UMBRIA**



**FILCA-CISL UMBRIA**



**FENEAL-UIL UMBRIA**



**Allegati:**

- accordo sindacale consegna vestiario
- verbale RLST

**RAPPORTO DI CONSULTAZIONE AZIENDALE/VISITA IN CANTIERE**

(art. 50 D. Lgs. N. 81/08)

RLST Provincia di \_\_\_\_\_

Consultazione/Visita n. \_\_\_\_\_ Pratica n. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

La visita è effettuata sulla base di:

- programmazione di lavoro
- richiesta aziendale
- altro motivo \_\_\_\_\_

**Anagrafica di Cantiere**

Cantiere Comune : \_\_\_\_\_ Via/Piazza: \_\_\_\_\_

Tipologia: \_\_\_\_\_ Lavori di: \_\_\_\_\_

Committente: \_\_\_\_\_ Resp. Lavori: \_\_\_\_\_

Coord. Prog.: \_\_\_\_\_ Coord. Esecuz.: \_\_\_\_\_

**Anagrafica Impresa**

Impresa: \_\_\_\_\_ Via/Piazza: \_\_\_\_\_ Sede Comune: \_\_\_\_\_

Cap: \_\_\_\_\_ tel./Fax: \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_ Iscriz. C.E.: \_\_\_\_\_

**Consultazione preventiva**

- in ordine alla Valutazione dei Rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
- sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sulla designazione del medico competente;



- in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 dei:
  - Lavoratori
    - Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.
  - Preposti
    - Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.
  - Dirigenti
    - Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.
- In merito al Piano di sicurezza e coordinamento
  - Eventuali proposte \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_

**Informazioni e documentazione**

(documenti consultabili esclusivamente in azienda anche su supporto informatico)

- la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione.
- le sostanze ed i preparati pericolosi.
- le macchine e gli impianti.
- l'organizzazione e gli ambienti di lavoro.
- le malattie professionali.
- gli infortuni:
  - che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
  - che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
- copia del documento (DVR) di cui all'art. 17 comma 1 lett. a)
- copia del documento (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3
- copia del POS e PSC.

**Durante il sopralluogo è promossa l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle seguenti indicazioni e raccomandazioni in materia di salute e sicurezza durante il lavoro**

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

IL RLST

L'IMPRESA

\_\_\_\_\_





## ACCORDO SINDACALE DI CONSEGNA DEL VESTIARIO DI LAVORO

Ai sensi e per gli effetti del punto "VESTIARIO" dell'Accordo integrativo Regionale di lavoro valevole nella  
provincia di provincia di Perugia

Il giorno..... presso.....

tra

..... in qualità di..... dell'impresa..... iscritta alla Cassa  
Edile della Provincia di Perugia con il codice.....

e

..... in qualità di RSU dell'impresa.....

(oppure, in assenza di RSU) .....in qualità di rappresentante sindacale della FILCA-CISL

.....in qualità di rappresentante sindacale della FILLEA-CGIL

.....in qualità di rappresentante sindacale della FENEAL-UIL

### PREMESSO

- che tale accordo viene stipulato ai sensi di quanto previsto al punto "VESTIARIO" dell'Accordo integrativo Regionale di lavoro del 29 dicembre 2022;
- che l'impresa..... così rappresentata dichiara di aver consegnato i seguenti indumenti da lavoro (ad es. jeans, gilet, giaccone...) ..... ai dipendenti, con qualifica di operaio, sotto elencati:
  - .....
  - .....
  - .....
  - (oppure elenco che si allega);
- che l'impresa ..... così rappresentata si impegna a fornire indumenti da lavoro ad eventuali operai assunti dopo la data odierna.

### TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO LE PARTI SI ACCORDANO COME SEGUE

- L'impresa consegna il presente accordo alla Cassa Edile della Provincia di Perugia che sospende l'applicazione del contributo vestiario pari allo 0.15% dal primo MUT successivo alla data di consegna;
- La Cassa Edile è esonerata dalla fornitura di indumenti a tutti i dipendenti dell'impresa.....per l'anno finanziario in corso.

Letto confermato e sottoscritto

.....  
.....  
.....

## ACCORDO SINDACALE DI CONSEGNA DEL VESTIARIO DI LAVORO

Ai sensi e per gli effetti del punto "VESTIARIO" dell'Accordo integrativo Regionale di lavoro valevole nella  
provincia di provincia di Terni

Il giorno..... presso.....

tra

..... in qualità di..... dell'impresa..... iscritta alla Cassa  
Edile della Provincia di Terni con il codice.....

e

..... in qualità di RSU dell'impresa.....

(oppure, in assenza di RSU) .....in qualità di rappresentante sindacale della FILCA-CISL

.....in qualità di rappresentante sindacale della FILLEA-CGIL

.....in qualità di rappresentante sindacale della FENEAL-UIL

### PREMESSO

- che tale accordo viene stipulato ai sensi di quanto previsto al punto "VESTIARIO" dell'Accordo integrativo Regionale del lavoro del 29 dicembre 2022;
- che l'impresa..... così rappresentata dichiara di aver consegnato i seguenti indumenti da lavoro (ad es. jeans, gilet, giaccone...) ..... ai dipendenti, con qualifica di operaio, sotto elencati:
  - .....
  - .....
  - .....
  - (oppure elenco che si allega);
- che l'impresa ..... così rappresentata si impegna a fornire indumenti da lavoro ad eventuali operai assunti dopo la data odierna.

### TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO LE PARTI SI ACCORDANO COME SEGUE

- L'impresa consegna il presente accordo alla Cassa Edile della Provincia di Terni che sospende l'applicazione del contributo vestiario pari allo 0.15% dal primo MUT successivo alla data di consegna;
- La Cassa Edile è esonerata dalla fornitura di indumenti a tutti i dipendenti dell'impresa.....per l'anno finanziario in corso.

Letto confermato e sottoscritto

.....  
.....  
.....